

Cassazione civile sez. trib., sentenza n. 27447 del 19 novembre 2008

Sanzioni amministrative in genere: contestazione - In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (nella specie, la Corte ha accolto il ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze cassando con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato, in quanto emessa tardivamente, l'ordinanza ingiunzione irrogata ad una banca, per violazione della disciplina antiriciclaggio. Il procedimento di accertamento delle infrazioni alla normativa antiriciclaggio compiute dalla banca non può ritenersi concluso con la comunicazione degli atti della Guardia di finanza al Fisco, atteso che l'amministrazione finanziaria deve valutare i dati trasmessi con la segnalazione della violazione, dovendo anche svolgere un'attività istruttoria prima di procedere alla contestazione e, poi, all'ingiunzione di pagamento, determinando il quanto dovuto. Pertanto, il "dies a quo" del termine di estinzione dell'obbligazione erariale non può considerarsi quello inerente alla trasmissione della segnalazione dei militari della polizia giudiziaria).